

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI  
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA  
A MEZZO NATANTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2018

# SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
TITOLO I - Disposizioni generali .....	2
Art. 1 - disciplina del servizio.....	2
Art. 2 - Requisiti.....	2
Art. 3 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni .....	3
Art. 4 – Presentazione delle domande .....	3
Art. 5 - Formazione delle graduatorie.....	4
Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Art. 7 – Trasferibilità dell'autorizzazione .....	7
TITOLO II - Servizio pubblico non di linea a mezzo natante .....	7
Art. 8 – Definizione del servizio .....	7
Art. 9 – Contratto di noleggio e trasporto .....	8
Art. 10 – Sede del titolare .....	8
Art. 11 – Acquisizione del servizio .....	8
Art. 12 – Esercizio del servizio .....	8
Art. 13 – Accesso nel territorio di altri comuni .....	9
Art. 14 – Obblighi del titolare .....	9
Art. 15 – Obblighi dell'equipaggio.....	9
Art. 16 – Sostituzione alla guida .....	10
Art. 17 – Pontili o punti di attracco .....	10
Art. 18 – Sostituzione di natanti .....	11
Art. 19 – Tariffe .....	11
Art. 20 – Utilizzo dei mezzi in servizio non di linea .....	11
Art. 21 – Contrassegno .....	11
TITOLO III - Sanzioni .....	11
Art. 22 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione.....	11
Art. 23 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.....	12
Art. 24 – Sanzioni amministrative pecuniarie .....	12
Titolo IV - Norme finali e transitorie .....	12
Art. 25 – Documentazione obbligatoria.....	12
Art. 26 – Rideterminazione dei contingenti .....	13
Art. 27 – Caratteristiche tecniche dei mezzi .....	13
Art. 28 – Disposizioni finali.....	13
Art. 29 – Adeguamento automatico.....	13

# TITOLO I - Disposizioni generali

## **Art. 1 - disciplina del servizio**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge n. 21 del 15.01.1992 *“legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”* e s.m.i effettuato con unità di navigazione che si svolge nell'ambito territoriale del Comune di Dervio e dallo stesso autorizzato.

2. Per servizio pubblico non di linea si intende quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio non di linea è compiuto a richiesta del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari concordati di volta in volta con l'utenza.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- il servizio di locazione/noleggio effettuato con natanti, di cui al Decreto n. 71602/1118 del 26.10.1998 della Direzione Generale Trasporti e Mobilità della Regione Lombardia *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di locazione e noleggio con natanti da diporto, con finalità ricreative e per gli usi di carattere locale”*;
- i servizi di trasporto di cose, sia in conto proprio che in conto terzi.

4. Per unità di navigazione, in via generale ove non diversamente specificato, si intende ogni costruzione di qualunque tipo con qualunque mezzo propulsione destinata alla navigazione. Per unità da diporto si intendono, invece, i natanti utilizzati a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa ricorso alla normativa regionale e statale, al Codice della Navigazione e ad ogni normativa che regola la materia.

## **Art. 2 - Requisiti**

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente Regolamento, può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

### **a) Idoneità morale:**

- non aver riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- non risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;

### **b) Idoneità fisica:**

- essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio sanitario nazionale o dal medico del lavoro a ciò abilitato;

### **c) Idoneità finanziaria:**

- disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto svolgimento del servizio;

- si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende o istituti di credito;
- d) **Idoneità professionale:**
- titolo professionale della navigazione interna di pilota motorista con qualifica di autorizzato o titolo superiore;
  - iscrizione al ruolo o nella specifica sezione dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
  - le figure giuridiche titolari di licenza del servizio pubblico non di linea sono normati dall'art. 7 L. n. 21/92
- e) Disponibilità di un recapito o indicazione di un rappresentante nell'ambito del Comune.

### **Art. 3 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni**

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto pubblico di non di linea, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.
2. L'autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione, indipendentemente dal numero di passeggeri trasportati, è vietato cumulare più autorizzazioni al servizio pubblico non di linea sul medesimo natante.
3. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con natanti (art. 8, comma 2, Legge n. 21 del 15.01.1992).
4. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti, le prescrizioni per l'ammissione al concorso ed i punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli.

### **Art. 4 – Presentazione delle domande**

1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento si deve presentare domanda con marca da bollo firma non autenticata.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
  - a) cognome e nome, luogo di nascita, residenza anagrafica e gli estremi dell'iscrizione al ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea, sezione conducenti con natanti; Il richiedente deve, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di assegnazione e per il successivo rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natante nel Comune di Dervio:
  - b) aver compiuto la maggiore età;
  - c) aver assolto l'obbligo scolastico;
  - d) essere cittadino italiano o cittadino in uno degli stati membri dell'Unione Europa residente in Italia;
  - e) possedere il requisito dell'idoneità morale, fisica, finanziaria, professionale di cui al precedente art. 2;

- f) non essere incorso in sanzioni comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g) essere in possesso del titolo professionale della navigazione interna di pilota motorista con qualifica di autorizzato o titolo superiore
- h) non avere liti o carichi pendenti con il Comune, di qualsiasi natura, riguardanti l'amministrazione del demanio idrico e lacuale;
- i) disporre, in base a valido titolo giuridico, di una idonea sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio comunale di Dervio;
- j) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del natante destinato allo svolgimento del servizio. Il natante può avere una capacità di carico massima di 55 persone escluso l'equipaggio;
- k) non avere ottenuto né richiesto, per la medesima unità di navigazione, altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio presso altra Autorità;
- l) non avere trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
- m) non essere stati dichiarati falliti;
- n) non essere incorsi, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
- o) con quale forma giuridica prevista dall'art.7 della L.21/1992 intende esercitare l'attività oggetto di autorizzazione;
- p) di non svolgere, in via prevalente, altra attività;

Nella domanda il richiedente deve, altresì, dichiarare a pena di esclusione:

- a) numero e qualifica del personale che intende adibire al servizio;
- b) di accettare le condizioni e le prescrizioni per l'esecuzione del servizio fissate dal presente Regolamento.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica nelle forme previste dalla legge:

- a) certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti";
- b) tesserino del codice fiscale e/o partita Iva;
- c) valido documento d'identità;
- d) titolo professionale della navigazione interna di pilota motorista con qualifica di autorizzato o titolo superiore
- e) certificato di idoneità sanitaria, di data non anteriore a tre mesi.

4. Alla domanda va, inoltre, allegata tutta la documentazione utile e necessaria per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati al successivo art.5.

5. Per l'esame delle domande di assegnazione è istituita apposita commissione comunale di concorso.

### ***Art. 5 - Formazione delle graduatorie***

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:

- a) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
- b) titoli professionali di navigazione;

- c) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relativa anzianità;
- d) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati in base ai mezzi ed al personale:
  - Aver esercito un servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, per il medesimo periodo;
  - Aver esercito, come titolare della licenza o dell'autorizzazione, un'attività di noleggio con conducente o di servizio taxi, o analoghi servizi se eserciti in uno stato dell'unione europea;
  - In assenza dei titoli di cui ai precedenti punti ovvero a parità di punti, costituisce titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea" (anno di iscrizione) e in caso di ulteriore parità l'età anagrafica più elevata;
- e) periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato;
- f) termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio a partire dalla data di comunicazione della assegnazione;
- g) messa in disponibilità alla P.A. di servizio pubblico non di linea;
- h) conoscenza di una o più lingue straniere, documentata dall'attestazione di frequenza e tipo di corsi frequentati;
- i) disponibilità di unità di navigazione attrezzate per il trasporto di disabili.

2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola tipologia di servizio.

3. La graduatoria finale è affissa all'Albo pretorio informatizzato del Comune per almeno trenta giorni.

4. La graduatoria di cui sopra ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.

### ***Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione***

1. Il Comune di Dervio, sulla scorta della graduatoria finale, provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natante;

2. L'autorizzazione verrà rilasciata in base all'ordine della graduatoria.

3. In caso di rinuncia o di impossibilità al rilascio a causa dell'insussistenza dei requisiti o della mancata presentazione della documentazione richiesta da parte del primo della graduatoria l'autorizzazione verrà rilasciata al successivo in ordine di graduatoria, e così via fino all'esaurimento della stessa.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi il soggetto interessato dovrà dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento, dal bando e dalle norme vigenti; in particolare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di essere utilmente collocato in graduatoria, l'interessato, a pena di decadenza dall'assegnazione, dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'unità di navigazione e l'abilitazione della stessa al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
- b) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione del natante da adibire al servizio al registro nautico per la categoria relativa al servizio oggetto di autorizzazione;
- c) valido certificato di navigabilità rilasciato per l'imbarcazione oggetto di autorizzazione;
- d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio;
- e) titoli professionali di navigazione obbligatoriamente previsti per la guida del natante secondo le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e delle normative vigenti;
- f) documentazione relativa all'assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, del numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso degli specifici requisiti d'idoneità professionale e DURC;
- g) documentazione comprovante l'iscrizione al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea" sezione "conducenti con natanti" e la sussistenza dei requisiti di idoneità morale, fisica e professionale del personale da adibire alla guida o in sostituzione alla guida (art.10 L.21 del 15.01.1992);
- h) copia del titolo giuridico comprovante la disponibilità di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio comunale di Dervio;
- i) ogni ulteriore documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso ed il conseguimento di quanto oggetto di dichiarazione di impegno nella domanda stessa;
- j) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione (l'attività può essere esercitata in una delle forme di cui all'art.7 legge n. 21 del 15.01.1992);

5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori tre mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del natante per cause ad esso non imputabili;

6 Il servizio pubblico non di linea a mezzo natante deve essere effettuato con natante in possesso dei requisiti richiesti per la navigazione previsti dalla normativa vigente e può avere una capacità di carico massima di 55 persone escluso l'equipaggio, lo stesso deve essere iscritto nei registri nautici tenuti dall'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori;

7. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del settore competente;

8. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, previa verifica della permanenza in capo al titolare, dei requisiti inizialmente necessari al rilascio dell'autorizzazione. In mancanza di vidimazione l'autorizzazione è da intendersi sospesa di diritto;

9. La vidimazione dovrà avvenire entro il 1° marzo di ogni anno. A tal fine la presentazione della documentazione necessaria dovrà essere presentata 60 gg prima di tale termine;

10. Ogni due anni l'interessato dovrà presentare l'attestazione relativa all'idoneità fisica, superata l'età di anni 70, tale attestazione dovrà essere presentata annualmente;

11. Nell'autorizzazione deve essere indicato:  
- il numero dell'autorizzazione;

- il soggetto persona fisica titolare dell'autorizzazione;
- la sede dell'impresa;
- la sede della rimessa o del pontile;
- la targa e l'eventuale denominazione del natante autorizzato;
- elenco nominativo del personale autorizzato alla guida o alla sostituzione alla guida (art. 10 Legge n. 21 del 15.01.1992);
- la data di scadenza del certificato di navigabilità;
- il proprietario dell'unità di navigazione;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

12. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.

13. Ogni modificazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione

### ***Art. 7 – Trasferibilità dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione per i servizi pubblici non di linea di cui al presente Regolamento è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **TITOLO II - Servizio pubblico non di linea a mezzo natante**

### ***Art. 8 – Definizione del servizio***

1. Il servizio pubblico non di linea effettuato con unità di navigazione, è rivolto ad una utenza specifica che avanza, presso il pontile o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione.

2. Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.

3. Il servizio deve essere effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

4. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il corrispettivo dovrà rispettare le tariffe determinate ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

### ***Art. 9 – Contratto di noleggio e trasporto***

1. Il servizio di pubblico non di linea a mezzo natante, dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal codice della navigazione e s.m.i., con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza.

2. Durante il viaggio le parti, di comune accordo, possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

### ***Art. 10 – Sede del titolare***

1. La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione, nonché la rimessa o il pontile devono essere situati esclusivamente nel territorio comunale. Nell'autorizzazione sono riportati gli estremi della sede e della rimessa o del pontile di stazionamento del natante.

### ***Art. 11 – Acquisizione del servizio***

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso il pontile, o presso la rimessa o il pontile a disposizione del concessionario.

2. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio deve avvenire presso la rimessa o il pontile indicati nell'autorizzazione, che devono essere ubicati nel Comune di Dervio, con ritorno al medesimo punto di partenza, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

3. Il conducente del natante è obbligato a compilare e tenere il giornale di bordo per navi addette a servizi pubblici, opportunamente vidimato, tale registro deve essere mantenuto sempre a bordo dell'unità di navigazione.

4. Il titolare o un suo dipendente vestiti in modo semplice e decoroso, il più uniformemente possibile e dotati di un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione da loro svolta, possono sostare (senza comunque importunare o infastidire le persone che transitano), nel pressi del punto di imbarco, al fine di promuovere il loro servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi fra loro, precedentemente autorizzati dal competente organo comunale.

### ***Art. 12 – Esercizio del servizio***

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso purché in possesso dei requisiti prescritti.

2. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso del titolo professionale di pilota motorista con qualifica di autorizzato e iscritti al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti", conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

### ***Art. 13 – Accesso nel territorio di altri comuni***

1. Nell'espletamento del servizio è ammesso l'accesso nel territorio di altri comuni se da questi consentito in applicazione di quanto previsto dall'art. 5-bis della Legge 21 del 1992, dandosi atto che è sempre consentito l'accesso nel territorio del Comune di Dervio per l'espletamento del servizio da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

### ***Art. 14 – Obblighi del titolare***

1. Il titolare, in conformità alle prescrizioni emanate del Comune, ha l'obbligo di:
- a) tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
  - b) verificare la puntuale compilazione e tenuta del giornale di bordo da parte del conducente;
  - c) curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo e la data di ripresa;
  - d) mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
  - e) segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
  - f) sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità competente ritenga necessario disporre;
  - g) assicurare e favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto, la mobilità dei soggetti disabili;
  - h) adoperarsi, qualora per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio debba essere sospeso, per evitare all'utenza ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantire il raggiungimento della destinazione fissata.

### ***Art. 15 – Obblighi dell'equipaggio***

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo di:
- a) indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
  - b) esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
  - c) non deviare di propria iniziativa del percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente maggiorenne;
  - d) non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe o quelle convenute in fase di contrattazione. A tale proposito su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;

- e) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dal Sindaco, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o soccorso, per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e nel caso di rinvenimento di oggetti dimenticati, che non possano essere immediatamente restituiti al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio oggetti smarriti del Comune.

### ***Art. 16 – Sostituzione alla guida***

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante in caso di malattia, invalidità temporanea, ferie.
2. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, con l'indicazione del periodo previsto e del nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.

### ***Art. 17 – Pontili o punti di attracco***

1. L'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea mediante unità di navigazione avviene presso la rimessa e/o pontili di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione, presso il quale avviene lo stazionamento, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
2. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni gli oneri concessori e fiscali inerenti la concessione demaniale congiunta del pontile e del relativo spazio acqueo.
3. Sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni le spese di manutenzione ordinaria del pontile in concessione, al fine di garantirne ordine ed efficienza, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dello stesso anche se esulano la manutenzione ordinaria.
4. Deve essere garantita l'accessibilità a tutti i soggetti portatori di handicap.
5. Il Comune si riserva di richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente, anche che esulino l'ordinaria amministrazione.
6. I titolari di autorizzazione devono rendere disponibile il pontile dietro richiesta dell'amministrazione, che verrà inoltrata agli stessi con almeno 24 ore di preavviso. I titolari dovranno provvedere ad informare la clientela dell'eventuale interruzione del servizio, a mezzo di cartelli esposti in prossimità del pontile, laddove l'utilizzo dello stesso da parte del Comune dovesse comportare l'impossibilità di espletamento del servizio, inoltre dovranno consegnare il pontile in perfetto stato di manutenzione e pulizia.
7. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi durante la sosta, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni, con conseguenti emissioni di gas combustibili in forte quantità.

### **Art. 18 – Sostituzione di natanti**

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata in autorizzazione nei seguenti casi:

- a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione o avaria può essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con un altro natante avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo;
- b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa.

### **Art. 19 – Tariffe**

1. Le tariffe del servizio, sono determinate liberamente dalle parti entro limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune, ogni due anni, entro il 31 maggio, con deliberazione della Giunta comunale, sulla base di una proposta congiunta formulata, entro il 28 febbraio, dai soggetti esercenti i servizi, ai sensi dell'art. 13 della L. 21/92.

2. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile su strutture mobili nelle prossimità della piattaforma, del pontile e sulle unità di navigazione a cura dei titolari delle autorizzazioni, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la capacità di carico che non deve superare le 55 persone escluso l'equipaggio.

### **Art. 20 – Utilizzo dei mezzi in servizio non di linea**

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco stesso.

2. L'espletamento dei suddetti servizi non costituisce titolo preferenziale per il rilascio di nuove autorizzazioni.

### **Art. 21 – Contrassegno**

1. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico: a tale scopo debbono recare, sulle fiancate dell'imbarcazione, la denominazione del titolare e il numero di targa assegnato.

## **TITOLO III - Sanzioni**

### **Art. 22 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:

- a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione di licenza;
- b) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravvenga alle disposizioni di leggi e regolamento in materia;
- d) sostituisca abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizi il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
- f) non applichi le tariffe in vigore;

- g) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
- h) superi i limiti di portata previsti dall'autorizzazione dell'autorità competente.

2. La sospensione dell'autorizzazione è comminata per un minimo di sette fino a un massimo di trenta giorni; in presenza di infrazioni plurime e ripetute fino ad un massimo di sessanta giorni salvo i casi previsti dal Codice della Navigazione e/o del Regolamento.

3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione.

5. Lo spostamento della sede dell'attività nel territorio di un altro comune comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

6. Dell'emissione del provvedimento di sospensione, revoca, decadenza, l'amministrazione comunale ne darà comunicazione alla competente autorità di navigazione.

### ***Art. 23 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione***

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni.

2. Decorso il termine di trenta giorni di cui al primo comma e qualora sia ritenuto fondato l'accertamento, il Comune emana la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.

3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

### ***Art. 24 – Sanzioni amministrative pecuniarie***

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della navigazione e dalle norme regionali in materia di navigazione interna.

## **Titolo IV - Norme finali e transitorie**

### ***Art. 25 – Documentazione obbligatoria***

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e ai documenti prescritti dalle vigenti leggi:

- a) originale dell'autorizzazione;

- b) originale della licenza di navigazione, assicurazione RC in corso di validità, certificato di navigabilità, giornale di bordo;
- c) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- d) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- e) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- f) copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.

### ***Art. 26 – Rideterminazione dei contingenti***

1. Il contingente delle autorizzazioni assegnabili dal Comune è quello approvato con deliberazione della Giunta Provinciale.

2. L'amministrazione comunale si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

### ***Art. 27 – Caratteristiche tecniche dei mezzi***

1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, la velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente particolari limitazioni alla potenza e alle conformazioni degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alle dimensioni e conformazione dello scafo e del propulsore per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

### ***Art. 28 – Disposizioni finali***

1. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente Regolamento.

### ***Art. 29 – Adeguamento automatico***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.